

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Copertura Assicurativa R.E. "VITTORIA FAMILY&HOME PROTECTION"

Il presente documento è stato redatto in data 29/03/2019
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo è possibile compilare l'apposito form al seguente link <https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	<ul style="list-style-type: none">• Responsabilità Civile animali domestici: la garanzia è operante se l'animale domestico è di proprietà dell'assicurato.• Responsabilità Civile figli minori: la garanzia è operante per i figli minori, anche nell'eventualità che siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente affidato ad altri familiari e non conviventi con il contraente; occorre inserire anche la deroga parziale prevista nelle CGA all'ultimo capoverso del par. 1.2 "RC figli minori".• Responsabilità Civile personale domestico: la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante agli assicurati per i danni arrecati a terzi da babysitter e domestici, anche se prestatori d'opera occasionali nonché per il risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.
--------------------------------------	--

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	L'assicurazione copre i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dal fabbricato assicurato per effetto di terremoto.
------------------------------------	--

AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste nella copertura assicurativa).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Non previste
--------------------------------------	--------------

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	Alluvioni, Inondazioni e bomba d'acqua: l'assicurazione copre i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dal fabbricato assicurato causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (cosiddetta "bomba d'acqua"), o per effetto di inondazione o alluvione, anche quando questi ultimi sono causati da terremoto.
--	---

 Che cosa NON è assicurato?	
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Non si considerano terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione e le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per il caso in cui sia stata inserita in polizza la garanzia "Responsabilità Civile personale domestico".
SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	<p>Per tutte le garanzie della Sezione Responsabilità Civile l'Assicurazione non comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita; b. inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale; c. furto e i danni a cose altrui derivanti da incendio, scoppio ed esplosione delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo; d. proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere; e. pratica dell'aeromodellismo, utilizzo di droni, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria; f. pratica di : <ul style="list-style-type: none"> • qualunque sport non praticato a titolo di divertimento o svago; • sport ad alto rischio (quali a titolo esemplificativo ma non esclusivo: alpinismo con scalate di roccia o di ghiaccio, free-climbing, salto dal trampolino, discesa di rapide) • sport d'acqua con mezzi a motore; • sport motoristici; • tiro con l'arco, football americano, rugby, pugilato e arti marziali in genere; • soft air e sport ad esso assimilabili; • sport aerei in genere, paracadutismo, parapendio; g. proprietà, uso e possesso di animali non legalmente posseduti; h. da atti dolosi dell'Assicurato e/o Contraente; i. contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS); j. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; k. responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici; l. trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). <p>L'assicurazione non vale per i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> m. a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. <p>L'assicurazione inoltre non vale per i danni derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:</p> <ol style="list-style-type: none"> n. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; o. da campi elettromagnetici; p. da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici; q. da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell' Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell' Assicurato. <p>Relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile animali domestici" si precisa che la garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria.</p> <p>Relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile personale domestico" si precisa che la garanzia non comprende i danni conseguenti ad attività infermieristica, medica o sanitaria in genere.</p>

Le garanzie offerte dalla presente sezione, presentano inoltre le limitazioni di seguito indicate in tabella.

Garanzia	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Limite di indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo salvo diversa pattuizione)
Responsabilità Civile animali domestici	100 €	Non previsto	Non previsto
Responsabilità Civile Figli Minori	100 €	Non previsto	Non previsto
Responsabilità Civile Figli Minori – veicoli in genere	100 €	Non previsto	50% del massimale
Responsabilità Civile personale domestico	100 €	Non previsto	Non previsto

Sono escluse le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.

Relativamente alla garanzia Terremoto la Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoto;
- c. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- f. a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g. a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h. a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- i. conseguenti ai maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione;
- j. a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- k. a fabbricati dichiarati inagibili dagli organi competenti o in evidente stato di abbandono.

Relativamente alla garanzia Alluvioni, inondazioni e bomba d'acqua la Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dei suddetti eventi assicurati, sugli enti assicurati;
- c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. a enti mobili all'aperto;
- f. agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento ad eccezione di quelli che, per loro natura e/o caratteristiche, devono essere posti a terra;
- g. a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia";
- h. a fabbricati dichiarati inagibili dagli organi competenti o in evidente stato di abbandono.

Le garanzie offerte dalla presente sezione, presentano inoltre le **limitazioni** di seguito indicate in tabella.

Garanzia	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Limite di indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo salvo diversa pattuizione)
Terremoto	Non prevista	10% valore fabbricato indicato in polizza	100.000 €
Alluvioni, inondazioni e bomba d'acqua	2.500 €	Non previsto	Non previsto

**SEZIONE
EVENTI
CATASTROFALI**



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la copertura assicurativa (5gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro). Allegare alla denuncia l'indicazione della data dell'evento.</p> <p>Se il sinistro è inerente alle Sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità Civile: allegare alla denuncia la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione; • Eventi Catastrofali: fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della SOCIETA' secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.
	<p>Assistenza diretta / in convenzione: non prevista</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto il diritto si fonda. Con riferimento alle sezioni R.C. il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento del sinistro Sezione Responsabilità Civile: verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la SOCIETÀ provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza. La SOCIETÀ paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso. Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere</p> <p>Sezione Eventi Catastrofali: verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>- Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. La presente copertura assicurativa non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p>
	<p>- Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale.</p> <p>- Mensilizzazione 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit).</p>
Rimborso	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	La presente copertura assicurativa non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la copertura assicurativa?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Il Contraente può recedere dalla copertura assicurativa in caso di revoca da parte dell'Impresa del frazionamento mensile del pagamento del premio tramite SDD.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge agli utenti dei CAF ACLI che intendono tutelarsi per la Responsabilità Civile di alcuni ambiti della propria Vita Privata e per avere una copertura di base a tutela del proprio immobile in caso di eventi catastrofici.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **16%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</i> Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
	Non rientrano nella competenza dell'IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html .

<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Arbitrato La presente copertura assicurativa non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia la copertura assicurativa, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • compilare l'apposito form al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx.

PER QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA MEDESIMA.